Codice A1902A
D.D. 11 novembre 2026, n. 495
Accertamento e attestazione del periodo di attività lavorativa qualificata ai sensi della LR. 1/2009 art. 34 bis - istanza Findom n. 239567 - omissis.

ATTO DD 495/A1902A/2026 DEL 11/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1902A - Artigianato

OGGETTO: Accertamento e attestazione del periodo di attività lavorativa qualificata ai sensi della LR. 1/2009 art. 34 bis – istanza Findom n. 239567 - *omissis*.

Premesso che:

- la legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” all’art. 3 “Abilitazione professionale” prevede quanto segue:

“1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

- la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato" , all'art. 34 bis "Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore" prevede che:

“2. Ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l. 174/2005 , la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura”.

- la Determinazione dirigenziale n. 493/A19020 del 29 luglio 2015 “L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l’abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica”, all'Allegato A prevede quanto segue:

9.1 In ordine all’istanza di ammissione al corso di formazione teorica (punto 6.1 b) il richiedente deve dimostrare un periodo di inserimento presso un’impresa di acconciatura:
- tre anni, da effettuare nell’arco di cinque anni.

9.4 In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione il richiedente deve specificare i periodi di attività lavorativa segnati ai fini:
- contributivi, rilevati dal conto Inps;
- assicurativi, rilevati dal certificato Inail a supporto della effettiva partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività 750 Acconciatore.

Dato atto che:

- *omissis* (c.f. *omissis*) ha presentato domanda di attestazione delle esperienze lavorative per l’ammissione al corso per la qualificazione professionale di acconciatore, ai sensi dell’art. 34 bis della L.R. n. 1/2009, su piattaforma Findom - Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale (n. istanza 239567), in data 20/09/2026 (prot. n. 13392/A1902A del 21/09/2026), allegando documentazione inerente l'attività lavorativa;

- con l'istruttoria è stato accertato e può essere attestato un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, effettuato nell'arco di cinque anni, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 17 agosto 2005, n. 174; in particolare:

con l'istruttoria è stato accertato e può essere attestato che dalla verifica della posizione assicurativa presso l’Inail *omissis*, titolare di impresa non artigiana, risulta iscritto per un periodo pari a due anni e, pertanto, non risultano periodi di attività lavorativa utili a maturare il requisito previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare è stato accertato:

- l’attività lavorativa è documentata da estratto conto previdenziale INPS del 04/11/2026 (prot. 16306/1902A del 15/11/2026);

- l’inquadramento per prestazione d’opera, in qualità di titolare di impresa non artigiana, è documentato dalla verifica assicurativa Inail del 04/11/2026 (Prot. n. 16394/A1902A del 06/11/2026), nello specifico:
  - risultano periodi assicurativi Inail dal 04/11/2024 al 19/09/2026 (0750 acconciatore);

- è stata effettuata la verifica dell’impresa di acconciatura in qualità di titolare con visura camerale del 06/11/2026, estratta dalla piattaforma Telemaco-InfoCamere;

- il provvedimento regionale di cui all'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. deve unicamente accertare, attestare e determinare il periodo di attività lavorativa qualificata presso una impresa di acconciatura svolta dal soggetto che presenta domanda di attestazione delle esperienze lavorative per l'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 17 agosto 2005 n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);

per tutto quanto sopra, sussistono le condizioni per attestare e determinare che il periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, effettuato nell'arco di cinque anni, svolto da *omissis*, ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174, non è conforme a quanto richiesto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della stessa legge 174/2005.

Dato atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la Determinazione dirigenziale n. 493/A19020 del 29 luglio 2015;
- il D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028" ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i., che, sulla base dell'accertamento e attestazione di cui alla premessa, il periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, effettuato nell'arco di cinque anni, svolto da *omissis*, ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), non è conforme a quanto richiesto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della stessa legge 174/2005.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone